

Linee guida al Regolamento Formazione Continua CNF

(modificate in data 21.12.2016)

CIRCOLARE ATTUATIVA E INTERPRETATIVA DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 6/2014 (approvata dal Consiglio dell'Ordine nell'adunanza del 01/02/2016)

Premessa

1) La presente Circolare è adottata quale linee guida per l'attuazione e l'interpretazione al *Regolamento per la formazione professionale continua* N.6/2014 approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 16/7/2014, pubblicato in data 28/10/2014 e modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del C.N.F. in data 30/7/2015, le cui disposizioni devono intendersi integralmente richiamate e nel seguito specificate per la loro attuazione.

2) Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio (*nel seguito COA*) si riserva di integrare o modificare periodicamente la presente Circolare, in base alle necessità che emergeranno dalla applicazione pratica del Regolamento N.6/2014 C.N.F. e della presente Circolare, nonché dalle modifiche e integrazioni che saranno apportate all'attuale disciplina della Formazione professionale continua, comprese le Linee guida e le circolari interpretative che il C.N.F. emanerà.

3) Atteso che l'emanazione del Regolamento N.6/2014 per la Formazione Continua trova fonte diretta nell'art. 11 della Legge Professionale N.247/2012, che dispone l'obbligo per l'avvocato di curare il continuo e costante aggiornamento professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al miglior esercizio della professione, nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio considera fondamentale l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale dei propri iscritti sia al fine dell'ottenimento dell'attestato di Formazione continua (previsto dall'art. 25 del regolamento CNF), sia per l'assunzione degli incarichi e l'inserimento negli elenchi di cui all'art. 25 n. 7 del Regolamento CNF ed all'art 1 della presente Circolare.

Articolo 1 - Obbligo formativo

A) Salva la regolamentazione prevista per i dottori praticanti abilitati al patrocinio, sono tenuti all'obbligo dell'aggiornamento professionale tutti gli avvocati iscritti all'Albo dell'Ordine di Busto Arsizio, compresi gli avvocati iscritti nei seguenti Elenchi e Sezioni speciali dell'Albo: avvocati dipendenti da enti pubblici, avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, avvocati stabiliti.

B) L'obbligo di aggiornamento professionale sussiste per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo o al Registro dei dottori praticanti abilitati al patrocinio, cioè a prescindere dall'esercizio e/o svolgimento dell'attività professionale, fatte salve le condizioni di esenzione ed esonero previste all'art. 15 del Regolamento CNF.

C) Per gli avvocati già iscritti all'Albo alla data del 31.12.2013, l'intervallo triennale di valutazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo rimane quello originario 2014/2016, Per coloro che si iscrivono nel triennio in corso, così come nel corso di tutti i successivi trienni, l'obbligo formativo decorrerà dall'anno successivo a quello di iscrizione ed il periodo di valutazione sarà limitato alla eventuale frazione residua del triennio calcolata sui crediti complessivi e non sul minimo annuo obbligatorio (ad es. 20 crediti per un anno e 40 crediti per due anni). Si richiama la previsione dell'art. 26 n. 4 del Regolamento CNF che prevede che i crediti formativi maturati nell'anno 2014 si conteggiano secondo i criteri previsti dal previgente testo del Regolamento Formazione continua

C.N.F, mentre in alcun modo potranno essere conteggiati, nei prossimi trienni come sopra specificati, crediti formativi maturati negli anni 2012 e 2013.

D) L'assolvimento dell'obbligo formativo costituisce condizione per l'inserimento e/o il mantenimento dell'iscrizione in tutti gli Elenchi previsti da norme di legge o introdotti dal Consiglio dell'Ordine in forza di delibere e convenzioni ovvero a richiesta di enti pubblici o privati per la designazione a qualsiasi titolo di avvocati.

E) In attuazione dell'art. 25 n. 7 del regolamento CNF, l'assolvimento dell'obbligo formativo costituisce per l'avvocato condizione indispensabile per poter accogliere, quale *dominus*, dottori praticanti ed i tirocinanti presso lo studio legale. Il dottore praticante, all'atto del deposito della domanda d'iscrizione al Registro dei praticanti, o il tirocinante dovranno presentare la dichiarazione dell'avvocato ospitante con la quale quest'ultimo attesti di aver assolto l'obbligo di aggiornamento professionale, salvo che ne sia esonerato.

Articolo 2 - Accredimento delle attività formative

A) La formazione professionale, finalizzata ad assicurare la qualità delle prestazioni professionali di ogni singolo avvocato e contribuire al miglior esercizio della professione, quale tutela dei Cittadini e dell'amministrazione della giustizia, si distingue per livelli, modalità, contenuti ed ambiti cognitivi ed è suddivisa in attività di:

- *aggiornamento*, intesa quale approfondimento delle conoscenze già acquisite e delle competenze tecnico giuridiche ad esse collegate;
- *formazione*, intesa quale acquisizione di nuove conoscenze e saperi tecnici e culturali e competenze ulteriori e diverse, utili al perfezionamento di quelle già acquisite nelle materie giuridiche e/o interdisciplinari.

A meri fini esemplificativi e non esaustivi si rinvia all'art. 3 del Regolamento CNF.

B) In attuazione al principio di libertà di formazione professionale, richiamato dall'art. 7 regolamento CNF, si considerano attività formative quelle organizzate in Italia e nell'Unione Europea.

C) Al Consiglio dell'Ordine, anche per il tramite della *Commissione Formazione Professionale Permanente e Scuola Forense*, sono affidati i compiti di proposta, promozione, gestione e coordinamento in materia di formazione continua.

Il Consiglio dell'Ordine, anche per il tramite della *Commissione Formazione Professionale Permanente e Scuola Forense*, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento, ha il compito di svolgere le istruttorie di accredimento degli eventi formativi, nonché quello di vigilanza e verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte degli iscritti.

D) Il Consiglio Nazionale Forense ed i Consigli dell'Ordine, procedono all'accredimento delle attività formative ed all'attribuzione dei crediti, in ragione delle rispettive competenze, come segue:

-il *Consiglio Nazionale Forense* è competente per le attività formative a rilevanza interdistrettuale e nazionale, per quelle seriali (intendendosi per entrambe *attività di formazione che, organizzate dagli stessi soggetti promotori, sono fruibili su gran parte del territorio nazionale e prevedono la ripetizione degli stessi programmi in diversi Fori o Distretti nel medesimo anno formativo*), per la formazione a distanza (FAD), per i corsi finalizzati al conseguimento del titolo di specialista e per i corsi per conseguire l'abilitazione innanzi alle Giurisdizioni Superiori;

- il *Consiglio dell'Ordine* è competente per tutte le attività formative a rilevanza locale, per i corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale, per i master di primo e secondo livello, per i corsi di linguaggio giuridico o lingua straniera, per i corsi della Scuola Forense integrativi della pratica o del tirocinio, per la scuola dei difensori d'ufficio, per i corsi per mediatori professionali.

E) Gli organizzatori delle attività formative accreditande, al momento del deposito della richiesta di accreditamento al Consiglio dell'Ordine, mediante domanda (redatta secondo il modello adottato dal COA e scaricabile dal sito Internet) sottoscritta e corredata dai documenti richiesti ed utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti e le specifiche competenze dei relatori, devono anche trasmettere la medesima istanza con allegati, compilata e sottoscritta dal soggetto organizzatore, all'indirizzo *e-mail* formazione@ordineavvocatibustoarsizio.it (avendo cura che il relativo file sia di dimensione non superiore a 500 kb), unendo il testo del programma dettagliato (abstract obbiettivo formativo, nominativo relatori e qualifiche, sede e orario lavori e modalità di iscrizione) affinché la Segreteria COA possa effettuare le informative ai Colleghi attraverso il sito *Internet* nella apposita sezione "*Aggiornamento/Formazione*" nel quale saranno pubblicate tutte le attività formative, organizzate e/o accreditate dal Consiglio dell'Ordine di Busto Arsizio.

F) Ai fini dell'istruttoria di accreditamento dell'attività formativa, il Consiglio dell'Ordine si riserva di richiedere agli organizzatori - prima della concessione dell'accREDITamento - ogni chiarimento ed integrazione documentale che ritenga utile, anche con riferimento alle qualifiche e competenze sia dell'organizzatore, che dei formatori e/o relatori.

G) Ai fini del computo del termine dell'istruttoria di accREDITamento, la decorrenza è sospesa nei periodi compresi dal 20 dicembre e il 10 gennaio e tra il 1° agosto e il 10 settembre di ogni anno, nonché nel periodo intercorrente tra l'ultima adunanza di ciascun mandato del COA e la prima adunanza del mandato successivo.

H) E' fatto avviso ai soggetti organizzatori le attività formative, della opportunità di presentare le istanze di accREDITamento con congruo anticipo rispetto la data di svolgimento dell'evento, tenuto conto che la durata dell'istruttoria è di 45 giorni dal ricevimento dell'istanza completa degli allegati richiesti.

I) Ottenuto dal Consiglio dell'Ordine l'accREDITamento dell'attività formativa, gli organizzatori della stessa sono tenuti a pubblicizzare l'evento ai destinatari, in ogni sua forma e modalità, con la dicitura letterale non modificabile: "*evento formativo accREDITato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio*" con la specificazione del numero dei crediti attribuiti e la materia.

L) L'accREDITamento concesso dal Consiglio dell'Ordine vale esclusivamente per la singola attività formativa e, in caso di ripetizione della medesima, la richiesta di accREDITamento deve essere reiterata.

Articolo 3 - Obblighi dei soggetti organizzatori le attività formative accreditate

A) Gli organizzatori di attività formative accreditate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, salvo l'utilizzo del sistema elettronico di rilevamento delle presenze previamente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine, sono tenuti a registrare gli orari di entrata e uscita dei singoli partecipanti ed a raccoglierne la sottoscrizione in entrata ed in uscita in apposito registro dei fogli di presenza attestante il nominativo del partecipante e l'orario di ingresso/uscita. Il registro dei fogli presenza dovrà essere depositato in originale alla Segreteria del COA.

B) Gli organizzatori di eventi formativi accreditati dal COA hanno il dovere di vigilare che, durante lo svolgimento degli eventi accreditati, i partecipanti non si assentino dal luogo dei lavori, salvo per brevi necessità contingenti e/o per gli intervalli tra le relazioni per un massimo di 15 minuti per gli eventi di mezza giornata e di 90 minuti per le intere giornate. Ove, a seguito di ispezione condotta dal Consiglio dell'Ordine per il tramite di propri incaricati, risulti che la presenza ai lavori è sensibilmente inferiore, per un tempo non limitato, al numero dei partecipanti che hanno sottoscritto il foglio-presenze in entrata, l'accREDITamento dell'evento potrà essere revocato e rifiutato l'accREDITamento dei successivi eventi al medesimo soggetto organizzatore. Resta ferma ogni valutazione deontologica, di competenza del Consiglio Distrettuale di Disciplina, a carico degli iscritti all'evento che, pur avendo sottoscritto il foglio-presenze in entrata, risultino essersi

allontanati dai lavori oltre il periodo di intervallo consentito e poi sottoscritto il foglio-presenze in uscita.

Articolo 4 - Attestati di partecipazione alle attività formative accreditate

A) Il soggetto organizzatore ha l'obbligo di consegnare al termine dello svolgimento dell'attività formativa accreditata l'attestato di partecipazione a coloro che risultano registrati a mezzo della sottoscrizione del foglio di presenza in entrata/uscita e non registrati dal sistema elettronico di rilevamento delle presenze in dotazione all'Ordine Avvocati di Busto Arsizio; in alternativa, il soggetto organizzatore potrà trasmettere l'attestato di partecipazione, previamente dotato di firma digitale certificata, al recapito PEC dell'iscritto partecipante.

B) Il partecipante registrato a mezzo della sottoscrizione del foglio di presenza in entrata/uscita, e non a mezzo del sistema elettronico di rilevamento delle presenze in dotazione all'Ordine Avvocati di Busto Arsizio, ha il diritto di ottenere dall'organizzatore dell'evento accreditato, il formale attestato di partecipazione (anche in formato PDF certificato) che ha l'onere di inserire a sua cura nella sezione personale del sistema "Sferabit" (art. 8 lett. C), conservare per un periodo di cinque anni decorrente dalla scadenza del relativo triennio di valutazione, mantenendolo a disposizione del Consiglio dell'Ordine che gliene faccia richiesta in sede di controllo della partecipazione effettiva alle attività formative.

C) Il soggetto organizzatore dell'evento formativo non potrà rilasciare l'attestato di partecipazione a coloro che, negli eventi della durata di una o mezza giornata, non vi abbiano partecipato interamente e che, negli eventi di durata superiore, non vi abbiano partecipato per almeno l'80% della durata. È fatta salva unicamente una tolleranza di quindici minuti di ritardo sull'orario di inizio dei lavori.

Articolo 5 - Attività di autoformazione

A) L'obbligo di aggiornamento può essere assolto, oltre che con la partecipazione ad eventi accreditati da qualsiasi COA, dal CNF e da Cassa Forense, anche attraverso le attività di autoformazione ai sensi dell'art. 13 del Regolamento CNF:

- 1) svolgendo relazioni o lezioni in attività accreditate ai fini della Formazione continua, oppure presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali oppure nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato;
- 2) pubblicando, in materie giuridiche o attinenti la professione forense, scritti editi da *media* a diffusione nazionale, compresa la diffusione WEB;
- 3) svolgendo attività di insegnamento in materie giuridiche nelle Università ed enti equiparati;
- 4) partecipando a commissioni di studi, gruppi di lavoro o commissioni del Consiglio dell'Ordine o Ministeriali o aventi carattere nazionale;
- 5) svolgendo la funzione di commissario agli esami di avvocato;
- 6) svolgendo attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi, la cui prova potrà essere costituita dall'effettiva partecipazione dell'iscritto alle attività formative in cui svolge la relazione o funge da moderatore e/o curatore dell'evento.

B) Al fine di ottenere l'attribuzione dei relativi crediti formativi per le suddette attività, l'iscritto dovrà chiederne il riconoscimento, a seconda dei casi, al C.N.F. o al Consiglio dell'Ordine.

C) Per le attività come sopra enunciate, l'iscritto dovrà formulare istanza al C.N.F. ovvero al Consiglio dell'Ordine, a seconda della rispettiva competenza come sopra riportata.

D) Per "commissioni di studio", "gruppi di lavoro" e "commissioni consiliari" aventi carattere nazionale si intendono le commissioni e i gruppi di lavoro istituiti dal Ministero della Giustizia, dal Consiglio Nazionale Forense, dalla Cassa Forense, dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura, dal

Congresso Nazionale Forense e dalle associazioni forensi riconosciute come maggiormente rappresentative sul piano nazionale dal Congresso Nazionale Forense, vale a dire: l'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i minori (A.I.A.F.), l'Associazione Nazionale Forense (A.N.F.), l'Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.), l'Unione Italiana Forense (U.I.F.), l'Unione Nazionale delle Camere Civili (U.N.C.C.), l'Unione delle Camere Penali Italiane (U.C.P.I.), l'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti (U.N.A.A.), l'Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi (U.N.C.A.T.), gli Avvocati Giuslavoristi Italiani (A.G.I.), l'Unione Nazionale delle Camere Minorili (U.N.C.M.) e Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia (O.N.D.F.).

Il Consiglio dell'Ordine potrà richiedere che la partecipazione a tali commissioni o gruppi di lavoro risulti da un verbale che, oltre all'oggetto dei lavori e ad una sintesi del suo svolgimento, riporti l'orario di apertura e chiusura dei lavori, la durata di partecipazione ai lavori di ogni singolo partecipante, nonché la sottoscrizione degli stessi, fermo l'obbligo per i partecipanti di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi formativi.

E) L'autorizzazione alle "attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale" e senza l'utilizzo di sistemi telematici, ai sensi dell'art. 13 n. 1 lett. f) del Regolamento, verrà concessa dal Consiglio dell'Ordine esclusivamente in presenza di documentata qualità di tale attività, anche con riferimento alla specifica competenza dei soggetti formatori e dovrà essere preventivamente autorizzata.

F) Ai fini dell'accreditamento delle suddette attività seminariali di studio, il Consiglio dell'Ordine terrà in considerazione, oltre agli ordinari criteri valutativi della qualità dell'attività formativa, anche i requisiti dell'adeguata apertura della stessa alla partecipazione di iscritti non facenti parte dello studio legale organizzatore e della possibilità di effettivo controllo della partecipazione. In particolare, il Consiglio prenderà in considerazione le richieste di accreditamento di tali attività di autoformazione solamente nel caso in cui i partecipanti esterni allo studio organizzatore siano ammessi nella stessa proporzione numerica dei partecipanti dello studio e, in ogni caso, in numero non inferiore a dieci.

G) Il Consiglio si riserva di verificare la regolarità dello svolgimento di tali attività seminariali di studio e della registrazione dei partecipanti anche a mezzo di propri incaricati.

H) Per le attività di cui all'art. 13 lett. g) del Regolamento ("attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi"), il Consiglio richiede che l'iscritto documenti l'utilizzabilità del materiale così preparato e predisposto, con la prova dell'effettiva tenuta della relazione da parte dell'iscritto, specificando che i crediti maturabili per tale tipo di attività sono un massimo di 10 annui e che il Consiglio attribuirà al detto tipo di attività di autoformazione il minimo dei crediti concedibili.

Articolo 6 - Tabella riassuntiva dei crediti riconoscibili per la partecipazione ad attività formative e per lo svolgimento delle attività di autoformazione, in relazione ai diversi obiettivi

<i>Attività</i>	<i>Crediti attribuibili</i>	<i>Limite massimo annuale</i>
Aggiornamento: frequenza attività formative di mezza giornata (mattina o pomeriggio), con durata minima di due ore	da 1 a 3	–
Aggiornamento: frequenza attività formative di un'intera giornata o di più giornate, con durata minima giornaliera di cinque ore	da 2 a 12	–
Formazione: frequenza attività formative di mezza giornata (mattina o pomeriggio), con	da 2 a 4	–

durata minima di tre ore		
Formazione: frequenza attività formative di un'intera giornata o di più giornate, con durata giornaliera minima di sette ore	da 6 a 20	-
Formazione: frequenza corsi a tema specifico di alta qualificazione o diretti al conseguimento del titolo di specialista; master di primo e secondo livello; di linguaggio giuridico lingua straniera; per l'accesso alla professione di avvocato; della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio)	da 2 a 4	-
Formazione: frequenza Scuola Forense integrativa della pratica o del tirocinio; scuola per difensori d'ufficio; corsi per mediatori professionali; di un'intera giornata o di più giornate	da 6 a 20	-
Aggiornamento: svolgimento di lezioni, relazioni o moderazioni in eventi formativi accreditati, nelle scuole di specializzazione per le professioni legali, nei corsi per l'accesso alla professione di avvocato	massimo 1 oltre quanto attribuito per la partecipazione all'evento	12
Aggiornamento: pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche <i>on-line</i> , ovvero libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense	per pubblicazioni e saggi: da 1 a 3 per ciascun scritto per libri e monografie: da 1 a 5 per ciascun scritto	12
Aggiornamento: contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati	da 1 a 10	10
Aggiornamento: partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro	massimo 1, salvo eccezioni da valutarsi caso per caso	10
Aggiornamento: partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense e per altri concorsi di rilevanza giuridica	da 1 a 10	10
Aggiornamento: attività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata	da 1 a 10	10

Articolo 7 - Esoneri

A) In considerazione dell'attività ivi svolta, le cariche di Consigliere dell'Ordine, di membro del Consiglio Distrettuale di Disciplina, di Delegato al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa Forense ed all'Organismo Unitario dell'Avvocatura, esonerano l'iscritto, per il periodo di effettivo esercizio della carica, dal conseguimento dei crediti formativi aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia.

B) In caso di parto o di adozione di figli minori sino ad anni sei, il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta del genitore tenuto all'obbligo formativo, in ragione dell'adempimento dei doveri genitoriali, una riduzione proporzionale ai mesi di interruzione dell'attività.

C) Nel caso di particolari condizioni genitoriali (genitore singolo, separato o divorziato o vedovo con figli minori sino ad anni 14 conviventi) o di familiare convivente affetto da disabilità certificata

che richieda assistenza, il Consiglio dell'Ordine valuterà caso per caso ogni singola richiesta di esonero parziale.

D) Nel caso di grave malattia o infortunio o altre condizioni personali dell'iscritto di analoga rilevanza, il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell'interessato, un esonero temporaneo - integrale ovvero parziale - per documentati problemi di salute, compresa la gravidanza a rischio ed in caso di grave malattia o infortunio del familiare convivente e necessitante di assistenza per un periodo corrispondente alla durata della malattia e/o dell'infortunio compresa la convalescenza, sulla base della certificazione medica che dovrà essere depositata dall'iscritto a corredo della propria domanda di esonero temporaneo e/o parziale.

E) Nel caso di gravi e/o croniche patologie dell'iscritto, il Consiglio dell'Ordine valuterà la sussistenza di condizioni per la concessione dell'esonero permanente.

F) Nei casi di interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero, il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell'interessato, un esonero integrale temporaneo per il periodo di durata dell'interruzione, non inferiore a sei mesi e comunque non superiore ad un anno, eventualmente rinnovabile, a seguito di ulteriore richiesta dell'iscritto.

G) Nei casi di trasferimento all'estero dell'attività professionale, il Consiglio dell'Ordine non riconoscerà l'esonero all'iscritto, che lo abbia richiesto, per un periodo superiore a due anni; per il periodo successivo, nel caso in cui l'iscritto protragga il trasferimento all'estero della sua attività professionale, lo stesso dovrà comprovare di avere svolto attività di aggiornamento professionale all'estero parificabili a quelle da conseguire secondo i criteri dettati dal Regolamento del C.N.F. e dalla presente Circolare. Nessun esonero verrà concesso nel caso in cui il trasferimento all'estero non sia dovuto a ragioni attinenti l'esercizio della professione forense.

Articolo 8 - Verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi

A) Il riconoscimento dei crediti maturati per la partecipazione ai singoli eventi formativi è espressamente condizionato al controllo da parte del Consiglio dell'Ordine dell'effettiva partecipazione agli stessi.

B) Nel caso in cui una attività formativa sia frequentata dall'iscritto in misura inferiore a quella prevista dal Regolamento CNF e riportata nella tabella al precedente art. 7, la partecipazione parziale all'evento non sarà considerata idonea al riconoscimento di alcun credito formativo. Ai fini dell'attestazione della durata effettiva della partecipazione all'evento formativo farà fede la registrazione a mezzo del sistema elettronico di rilevamento delle presenze previamente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine o l'originale del foglio-presenze sottoscritto dall'interessato e trasmesso al Consiglio dell'Ordine dal soggetto organizzatore dell'evento. È fatta salva unicamente una tolleranza di quindici minuti di ritardo sull'orario di inizio dei lavori.

C) Al fine di comprovare il regolare assolvimento annuale dei propri obblighi formativi, l'iscritto dovrà autonomamente inserire in formato PDF, nella propria sezione personale, gli attestati di partecipazione ai soli eventi non collegati al sistema di rilevamento elettronico delle presenze (Sferabit), ai quali abbia eventualmente partecipato.

D) Il controllo sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo, ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi maturati, verrà eseguito dal Consiglio dell'Ordine, anche esaminando gli attestati di partecipazione inseriti dal singolo iscritto, nonché richiedendo allo stesso eventuali chiarimenti o documentazione integrativa.

Articolo 9 - Eventi formativi organizzati dalle Università e Associazioni Forensi territoriali

A) Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati realizza eventi formativi sia avvalendosi delle Università, sia delle Associazioni Forensi territoriali, sia organizzando congiuntamente con la Camera Penale, ai sensi dell'art. 29 co. 1 *bis* disp. att. c.p.p., i corsi istituzionali di formazione dei difensori d'ufficio innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, sia promuovendo ed organizzando direttamente le attività formative.

Per l'accREDITAMENTO delle attività formative organizzate dalle Università e dalle Associazioni forensi territoriali il Consiglio dell'Ordine potrà stipulare apposite convenzioni.

Articolo 10 - Attestato di formazione continua

A) Il Consiglio dell'Ordine, previa verifica, rilascia l'attestato di formazione continua all'iscritto che ne faccia richiesta e che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo relativo all'ultimo triennio.